TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0202

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Copia. N° 202

1769. 22 Aprile.
in Pregadi.

Soppressione di Conventi, con Elenco di quelli di Religione Francescana.

Nella Scrittura ora intesa l'Estraordinaria Deputazione ad Pias Causas ragiona lucidamente sull'argomento delle Pensioni, presentando in esso una delle Parti dell'importante Materia Benefiziale, sopra cui le fu ingionto di versare da replicati Decreti di questo Consiglio, e la pesata penetrazione, ed avedutezza de' Deputati si proposero di esibire nelle sue varie diramazioni, siccome le fu anche prescritto col Decreto 11. Marzo caduto; affinchè sgombrata della involuta serie dei varj articoli, che la compone, la maturità del Senato riconosca intimamente quali pregiudicj derivino dall'attuale Stato della Materia medesima alli Regali suoi diritti, e quali allo Stato, ed a sudditi suoi.

Plausibile dunque il cenno della Magistratura di dover prestarsi, come la s'incarica con tutta accuratezza, sul conoscimento de Jus Patronati, e delle Prelature, ed in ora sopra le Pensioni versando gli Estraordinarj Deputati è giustamente lodevole, che oltre ciò, che hanno esposto con soda dottrina li due Consultori Nostri P. Fanzio, e Co: Uvrachien abbia chiesto, ed ottenuto per scritto il sentimento ancora del P. Leoni Pubblico Professore dell'Università di Padova, del R.o A. Natal dalle Laste, e del P. M. Canciani, alla profonda dottrina ed all'estesa erudizione dei quali cinque riputati soggetti si sono quindi afferrate le sode considerazioni della Magistratura.

Illustrata per tal modo l'esibita relazione con la tessuta storia dell'Origine delle Pensioni sopra l'uso primitivo sulla opinione de' SS. Padri, e de' Sacri Canoni, e sopra gli efficaci desiderj degli stessi Pontefici Paolo III.° e Benedetto XIII.° per regolarne l'abuso, tutto ad evidenza dimostra, che le correnti pratiche quanto contrarie allo spirito della

Chiesa

Chiesa si allontanano da veri oggetti della loro instituzione.

Se però in altri tempi equalmente la Religiosità del Senato sopra basi così fondamentali si prestò a fermare il corso anche dal canto proprio ai pregiudizj, che derivavano agl' Ecclesiastici, ed alle pie intenzioni de' Fondatori dagl' interessi temporali della Curia Romana, desumendo in ora per li calcoli consultati a circa D.ti $\overline{m.}$ 18., de' quali annualmente passa in alimento de' Forastieri in Stato alieno la summa di Ducati $\overline{m.}$ 11.; e per gl' intesi riscontri più ingrandito l' abuso, ed il danno de' medesimi Ecclesiastici Sudditi Nostri, riconosce pur necessario di apporvi rimedio, richiamando le massime sue sulle traccie di quelle particolarmente espresse nelle deliberazioni 1486. 26. Febraro, 1629. 21. Aprile, 1682. 7. Agosto, e 1732. 13. Maggio.

E quanto alli due particolari casi delle Pensioni imposte l'una sopra le rendite del Parocho di S. Maria in Selva di Colle S. Martino Diocesi di Ceneda, l'altra sopra quelle del Prelato di Concordia a favore de' P. P. Inquisitori d' Udine, e di Conegliano, sopra le quali reclamarono li aggravati, formate appunto nei dettami dei Sacri Canoni, e delle Leggi Nostre, il Senato non riconoscendo nelle Pensioni medesime veruna causa Canonica, e rendendosi esse anche per la loro perpetuità più gravosa l' imposizione, ed equivoco il possesso, le dichiara quindi nulle, ed abolite, sicchè integro a favore della Vescovile Mensa, e dell' accennato Parochiale Beneficio resti il godimento de' respettivi naturali proventi.

Sopra il generale poi di questa materia, accogliendosi il prudente parere dell' Estraordinaria Deputazione, dessunto dalle surriferite dot-

dottrine, e dal Diritto Canonico, e dalle Leggi Nostre, si delibera statutariamente a correzione degl'abusi, e delle esorbitanze osservatesi nel gravare di Pensioni le Chiese Cattedrali, e li Benefizj tutti d'ogni classe, e condizione, niuno eccettuato esistente nel Dominio Nostro, che d'ora inanzi non possa essere pagata Pensione alcuna per qualsivoglia causa, e ragione, se non a chi si trova munito delle Ducali di Temporale possesso, giusta le deliberazioni nel proposito; e sieno, e s'intendino soppresse, ed abolite quelle, che con marca di perpetuità quantunque munite delle Ducali di possesso sono dirette a Luoghi, ed Offizj fuori di Stato.

Che intate però abbino a restare quelle, che tra le perpetue, o di tempo determinato fossero con speziali Decreti già destinate a suffragare li bisogni di un altro Beneficio, Curato, Chiesa, o Mensa Vescovile più povera esistente nello Stato Nostro.

Conseguentemente non potrà in avvenire aver effetto di esecuzione l'imposta di Pensione alcuna se non unicamente per li Canonici motivi di soccorere Vescovati, e Parocchiali indigenti, ovvero Chierici poveri delle Diocesi, ove fosse situato il Beneficio, purchè dimorino nello Stato, e per occasione di permutare, o dimettere il Beneficio con libera rinuncia senza ritenerne alcun altro, ovvero per pacificare le Parti, che contendessero sopra Benefizj litigiosi; Casi tutti già ammessi comunemente anche negl'altri Stati Cattolici.

In tutti li detti casi per altro prima di rilasciarsi le Ducali di Temporali Possessi doveranno verificarsene le suddette Cause, e sempre con la condizione, che l'assegnata Pensione non possa mai eccedere

La

la terza parte delle rendite dell' aggravato, nette da ogni peso, e salva sempre, ed illesa la Congrua Canonica delle Mense Vescovili, e delle Parochiali, che fossero per essere aggravate, in pena altrimenti di nullità della concessione, le quali cause, e condizioni di volta in volta dovranno essere verificate con li relativi riscontri de' Pubblici Rappresentanti de' respettivi luoghi, e con le informazioni de' Consultori Nostri in Jure.

Non dovendo però aver mai effetto le Pensioni, che fossero imposte sopra li Beneficj di Jus Patronato Laico, com' è di Pubblica inveterata Massima, e di costante osservanza in tutto il Dominio Nostro. Si stabilisce ancora, che li Possessi Temporali delle Pensioni nelli soli surriferiti casi assignate, esclusone qualunque altro, debbano pure essere proposte nel Collegio Nostro, ed in questo Consiglio con Parte sola presa colli $\frac{5}{4}$ de' Voti a tenore di quanto in tal parte fu già disposto col Decreto 13 Maggio 1732.

Con considerazione poi sopra la Canonica Congrua stabilita alle Mense Vescovili recitate, avendo le aggiustate riflessioni della Magistratura, rispetto al misero stato di quella di Cattaro, ed alla inutilità delle sollecitudini ~~Nostre~~ usate anteriormente per provederla, porge giusta occasione alla pietà di questo Consiglio per demandare agl' Estraordinarj Deputati l'incarico di versare da quale maggior fonte tra quelli, che si apriranno anche con la Decretata Soppressione de' piccoli Conventi, potesse raccogliersi rendita sufficiente al necessario provedimento di quel Sacro Diocesano Pastore: oltrecchè la Magistratura medesima non lascierà d'esaminare per un conforme oggetto lo stato parimente più o men bisognoso de'

de Seminarj Vescovili.

E del presente sia data Copia al Savio del Cons. soprastante alla Revisione de' Brevi per Lume, ed in quanto lor spetta alli Consultori de Jure, ed a' Segretarj Legista per la rispettiva esecuzione.

1769. 1mo Giugno.

In Pregadi.

Questo trattenimento, il quale tutt'altro che nojoso riuscir dovea a V. S. ci hà in maniera aviliti, e riempiti di rossore, che neppure ossar dovressimo di renderli quel atto di ringraziamento, a cui si spinge la memoria di grato animo per averci onorati di Loro presenza. Contuttociò quantunque grande e tutto nostro sia il disonore che proviamo, il quale è unico effetto di nostra mancanza; pure nulla ostante la loro sofferenza vole che prestiamo quel atto di dovere, e di grazie, che ben è dovuto al Loro troppo generoso compatimento.

... delle
... se stessa
... esenziali
... porzione de'
... e' Monasterj
... nferenza
... nordinaria
..., e 14. Febra=
... ssito sono
... medesima,
... ha maturati
... ano.
... le opinioni
... ità, di vera
... desimo, e di
... esibito pia=
... numero
... stenza,
... a dell'Insti=
... provisionali,
... da essi licen=
... he ad essa
... io Officio;
... udditi Figli

della medesima, che per accidentali cause erano absenti al tempo

delle

Questo tratenimento, il quale tutt' altro che noioso riuscir dovea a V. S. ci hà in maniera aveliti, e riempiti di rossore, che nepure osar dovressimo di renderli quel atto di ringraziamento, a cui si spinge la memoria di grato ~~animo~~ animo per avervi onorati di loro prensenza. Con tutto ciò quantunque grande e tutto nostro sia il il disonore che proviamo il quale e unico effetto di nostra mancanza pure null' ostante la loro sofferenza vole che prestiamo quel atto di dovere, e di grazie, che ben e dovuto al Sthi troppo loro generoso compatimento. — —

1769. Primo Giugno.

In Pregadi.

I primi frutti, che si attendevano sopra l'interessante Tema delle Tasse di Famiglia alli Monasterj, e Case di Regolari a se stessa insinuata dalla maturità di questo Consiglio per gli esenziali oggetti, che ne derivano allo Stato dalla regolata proporzione de' Corpi sudditi, e nella migliore, ed equa sussistenza de' Monasterj medesimi: Quindi dall'autorità sua demandato alla Conferenza del Magistrato, ed Aggionto sopra Monasterj, e dell'Estraordinaria Deputazione ad Pias Causas con li Decreti 30. Gennaro, e 14. Febraro 1766. e 20. 9bre 1767. questi primi frutti nel proposito sono esibiti nell'intesa detagliata Scrittura della Conferenza medesima, che con merito di longhi costanti studj pesatamente li ha maturati in ora sopra le Cinque Classi del solo Ordine Francescano.

Accogliendosi dunque con quel buon grado, che giustamente esigono le opinioni de benemeriti Cittadini, dirette alli singolari oggetti di equità, di vera caritatevole sussistenza, e mantenimento de' Regolari medesimo, e di giusto sollievo de' sudditi, il Senato ne autoriza ancora l'esibito piano con le Deliberazioni presenti.

Ridotti però essendo con altra Deliberazione di questo giorno al numero di 14. li Conventi de' Minori Conventuali di stabile sussistenza, come li soli suscettibili di perfetta Comunità, ed Osservanza dell'Instituto, oltre li 6. con la deliberazione medesima dichiarati provisionali, e che dovranno in progresso restar soppressi, saranno da essi licenziati, e dalla Provincia del Santo tutti gl'Individui, che ad essa non appartengono, e che non hanno particolare necessario Officio; ed in luogo de' Forastieri potranno subentrar li 18. Sudditi Figli della medesima, che per accidentali cause erano absenti al tempo

delle

delle prodotte stampiglie, sicchè nella Provincia abbiano attualmente a stanziare sole 454. soggetti con quel riparto, che sta descritto nell' accompagnato Foglio

E sospese restar dovendo tutt'ora le vestizioni, sinchè il corpo di questa Provincia si riduca al numero, che si stabilisce di 280 persone, a norma di cui dovrà regolarsi il piano esibito, attesa le decretata soppressione delli 6. nominati provisionati Conventi; compresi nel detto numero li Sacerdoti, Chierici, Novizzi, Laici, Terziarj, Obblati, ed ogn' altra figura vivente ne' suoi Chiostri. Avranno però ad essere presentate al Magistrato sopra Monasterj di tempo in tempo le Fedi de' morti per le necessarie annotazioni, e confronti, ne potranno conseguentemente riaprirsi le vestizioni medesime senza il Pubblico permesso, a di cui lume l'Aggionto riferirà al momento la relativa fondata notizia, perchè anche allora seguir debbano, permesse però che siano con le condizioni, e vincoli prescritti negl' Articoli 3º., e 4º. della Legge 7. settembre, intendendosi parimenti, che non possa accrescersi nemmeno il numero fissato a cadaun Convento in particolare, se non con Parte presa coi $\frac{6}{5}$ del Collegio, e del Senato, previe le informazioni del Magistrato suddetto sopra le cause del ricorrente, e lo stato del Convento, e della Famiglia: ne possa in oltre qualunque mutazione eseguirsi dall' uno all' altro Convento, se dal Provinciale non si ottenga la praticata licenza a stampa gratis del Magistrato medesimo per la sostituzione di un soggetto del luogo stesso, dove il primo fosse per essere collocato.

Dietro al surriferito fissato numero di Tassa ragguagliata con lodevole providenza al potere della facoltà, ed all' ordine appartenente; e

cos=

costituita la vendita sopra il solo stato di possedimenti a Ducati 59329:-.19. con eguali caritatevoli viste di equauniformità, e di sufficiente comune trattamento di cadauno degl' Individui componenti l'Ordine medesimo, si è condotta poi la Conferenza a formare ancora la Tassa dei provedimenti per il mantenimento rispettivo delli Conventi di essa Provincia, e degl' onorarj convenienti agl' Officj di Governo, e di Chiesa considerate prima le avvertenze tutte degl' aggravj necessarj, ed accidentali, diminuzioni, e delle necessarie spese di Chiesa, infermaria, fabbriche, utensili, ed altri indispensabili bisogni sul fondamento delle note alla Conferenza istessa esibite, e dessunte dalli Conti di fatto nel corso di un Quinquennio.

Raccolto questo detagliato piano economico, qual fu diligentemente descritto nell' istessa Scrittura, e nelli Fogli accompagnati, che si approvano, sarà incarico della Conferenza sottoscriverli, ordinando, che di tutto ne siano spediti gli esemplari alli Conventi della detta Provincia, affinchè s' introduca in essi la prescritta disciplina di buon governo, ed amministrazione, nè succeder possa in avvenire alterazione, ed arbitrio alcuno; sopra cui sarà lecito a cadaun individuo della Religione liberamente reclamare per essere assistito, e protetto dall' ordinaria autorità del Magistrato sopra Monasterj, che con zelo veglierà all' esato adempimento di tutte le riferite, ed approvate providenze.

Facoltà si conferisce ancora al Magistrato medesimo di poter diminuir il numero degl' individui da quello prefisso in cadaun Convento, perchè si conservi il numero della prescritta Conventualità; semprecchè riconosca legalmente la reale diminuzione dalle rendite totali, nelle quali comprese essendo le Mansiona=

vie

rie, e li Anniversarj, dovranno perciò tutti tali obblighi essere localmente suppliti dai Religiosi di quelli Conventi, ai quali rispettivamente saranno assignate le rendite dagl'obblighi stessi provenienti.

Per gli obblighi medesimi potranno anche supplire con celebrazione delle Messe i Padri pasaggeri durante il loro soggiorno in un qualche Convento della Provincia, limitandosi però la loro stazione a carico del Convento istesso a tre giorni, e non più.

Da questi regolati stabilimenti derivando quindi sopra l'intiero Asse delle facoltà suddette il civanzo in ora di circa Ducati 1000.; civanzo, che andrà aumentando in proporzione alla diminuzione dell'individual attual eccedente numero a quello conveniente suespresso di 280.; l'equità Pubblica delibera, che instituita venga nel Magistrato sopra Monasterj una Cassa a parte intitolata Civanzi, da esser tenuta, ed amministrata dall'Aggiunto col metodo, ed ordine delle Casse, ed in cui dovranno entrare tutte le esazioni de' sopravanzi medesimi, ed il dinaro insieme, che fosse tratto dalla vendita de Luoghi soppressi, e dallo spoglio de' Frati defonti, cioè dinari anche investiti a loro nome, o in nome del proprio Convento, argenti, ed altri effetti preziosi; restando bensì a beneficio dell'intiera Comunità li Libri, e le cose di uso Comune dal defonto lasciate.

Questo dinaro tutto rimanerà per ora intangibile riservato a provedimento delle Chiese de Conventi soppressi giusta quanto la religiosità Pubblica reputerà proprio, avuti, che abbiansi li necessarj lumi, che solleciti si attendono dall'Estraordinaria

De=

Deputazione alle sole estraordinarie gravi eventualità d'incendj, e di Rotte de' Fiumi, ed a quegl'usi pii, e caritatevoli contemplati dal Senato nella promulgazione della Legge 7 settembre.

Necessario però essendo siccome prudentemente avvicorda la Conferenza di render noto comunemente alli Corpi de' Regolari lo spirito di questa uguaglianza, e moderazione, che è prescritta dalle Canoniche, e Civili disposizioni, e da cui dipende il comune contentamento degl' Individui, e la pace, ed il buon governo di essi Corpi, si darà merito la Conferenza di estenderne gli Articoli in una Terminazione, a cui daran norma le viste, e li cenni nel proposito contenuti nell' intesa Scrittura, la qual Terminazione avrà opportunemente ad esser anche presentata all' approvazione di questo Consiglio.

Provisto intanto adequatamente colle proprie loro rendite, e possedimenti a tutte le esigenze de' Minori Conventuali, e dall' onesto, e decente sostentamento delle Famiglie loro; poiche cessa ad essi il bisogno di esercitar le Questue in aggravio soverchio de' Sudditi secolari, s' incarica il Magistrato sopra Monasterj di pubblicare sollecitamente un Proclama a stampa, e diffondere ovunque la notizia ad universal cognizione, che tali Questue in qualunque modo, e per qualunque via tanto nelle Chiese, quanto fuori per proprio profitto esercitate, restano dalla Pubblica autorità severamente proibite.

Con altri rapporti direttasi poi la Conferenza nella formazione della Tassa di Famiglia per le altre Classi dell' Instituto Francescano, che non hanno, ne possono aver possedimenti, ma vivono di semplici Questue, allo stesso essenzial oggetto per altro dalla

re=

regolata proporzione de' corpi sudditi, e dalla conveniente sussistenza delli Regolari medesimi, senza quel pesante carico, che cade sopra li secolari, singolarmente del minuto Popolo per somministrargliene i mezzi, furono estesi dalla Conferenza istessa i Fogli comprensivi il rispettivo numero in cui dovran vestar le Famiglie de' Cappuccini, Riformati, e Minori Osservanti.

Nelli 41. Conventi de' Cappuccini, che in conseguenza di ciò avranno a sussistere per la soppressione degl'altri 21., a 704. si riduranno anche gl' Individui delle loro Famiglie in essi ripartiti

In 492 sussisteranno i Riformati divisi nelli 28. fissati Conventi per la soppressione degl' altri 4., che sin ora insieme formavano l' intiero Corpo delle Famiglie.

E li Minori Osservanti raccoglieranno nelli 31. Conventi di sussistenza per soppressione delli 22. il numero di 566. Persone, gl'uni, egl'altri con quel riparto di numero in cadaun Convento, che risulta nel Foglio formato dalla Conferenza, e che si approva perchè sia reso noto, e successivamente eseguito.

Sospendendosi però, siccome fu dichiarito per li Minori Conventuali le restrizioni anche alle tre accennate parti, sinchè il cumulo rispettivo degl' Individui giunga al stabilito numero, s'intenderanno li 3 Corpi medesimi, toltone l'articolo degl' economici possedimenti, di che non ne sono così capaci per Instituto, e conseguentemente il diretto delle Questue, di che solo possono far uso per proprio mantenimento; in tutto il resto soggetti essi pure a tutte le altre condizioni, e discipline, che furono prescritte a' Minori Conventuali stessi

E questo a quel provento stabile di Legati, e Livelli con obblighi di

Mes=

Messe, di cui godono i Minori Osservanti, si addotta il sentimento della Conferenza, che dal totale di simili proventi sia tolta la porzione di assegnamento da farsi a' Sacerdoti Secolari con la porzione ancora dell' obbligo rispettivo, ai quali, attesa la indicata soppressione dei Conventi di tal Ordine, saran date in custodia le Chiese a quelli unite.

Non sufficienti le rendite tratte dai possedimenti, e dalle Questue giusta le prodotte notificazzioni a mantener finalmente le 5. Classi de' Padri del 3.° Ordine, o sian Trebevanti, e' nessaria vendendosi la loro intiera soppressione, però restano affatto sospese le vestizioni, e la introduzione, o concambio di qualunque Individuo dello stesso Ordine altrove esistente, e sarà cura dell' Aggionto attenersi anche in questo caso alli metodi per eguale oggetto prescritti ne' precedenti Decreti, singolarmente in quello 22. Aprile cadente.

Così deliberandosi con piena adesione alli zelanti suggerimenti della Benemerita Conferenza questo Consiglio è in espettazione di accogliere anche possibilmente solleciti gli ulteriori progressi per conciliare in tutto il Corpo Regolare que' gravi, ed importanti riguardi, che indussero la maturità Pubblica a rimovare sul proposito le efficaci sue commissioni.

1769. 8.vo Giugno.

Col Decreto dell' Ecc.mo Senato

Terzo Ordine di S. Francesco

Montagnana.

Soyano. Si sopprimono.

Piazzano.

Ospizio di S. Maria di Verona.

Padova.

Vicenza. Sussistono Frati n.° 126., ma ne resta impedita per sempre la vestizione, sicché devono distruggersi affatto.

Verona.

Brescia.

Longuello.

Crema.

Noventa.

Cappuccini. Si sopprimono n.° 21.

Lonigo.

Arzignan.

Schio.

Tiene.

Val de Biadene

Castel Franco.

Seravalle.

Uderzo.

Asolo.

Belluno.

Cividal.

Cividal de Friuli.

Badia.

Monteforte

Caurino.

Gambara.

Vescovè.

Manerbe.

Bovegno.

Vertoa.

Lovere.

Nogolo.

Sussistono Conventi _ nº. 41.

Fratti tra tutti in oggi __________ nº. - 1306.

Fratti che dovranno sussistere nº. - - 704.

Riformati ___ si sopprimono _ nº. 4.

Montebello.

Coneglian.

Conselve.

Bergamo Borgo.

Sussistono ________ nº. 28.

Fratti in oggi ________________ nº. 798.

Fratti che dovranno sussistere nº. 492.

Minori Osservanti ___ si sopprimono _ nº. 22.

S. Orsola fuori di Padova.

Este.

Mon=

Montagnana.

S. Croce Bigolina.

Bove di Sacco.

Barbaran.

Alcarota.

Legnago.

Sanguinè.

Cologna.

Polcenigo Santissima.

Pemona.

Portogruaro.

Cividal di Friuli.

Lendinara.

Campo S. Piero.

Igeo.

Erbusco.

Pompiano.

Sojano.

Pianengo.

Loverè.

Sussistono Conventi _ n.° 51.

Fratti in oggi ________ n.° 1117.

Fratti che dovranno sussistere n.° _ 566.

Minori Conventuali. Si sopprimono _ n.° 26.

Monselice.

Piove di Sacco.

Mon=

Montagnana.
Lendinara.
Mota
Saravalle.
Noale.
Palma.
Portogruaro.
Polcenigo.
Latisana.
Gemona.
Pordenon.
Valcamonica.
Calcinato.
Gargnano.
Mestre.
S. Giacomo di Paludo.
Mirano.
Barbana.

Sussistono Conventi — n.° 14.
Ma in oggi devono esistere provisionalmente altri 6. delli sopradetti n.° 26. da sopprimersi.

Fratti

Fratti in oggi ———— n.º 5124.
Fratti da ridursi ———— n.º 1280.

Termine Mesi tre prossimi per quelli che sono soppressi.

In tutti si sopprimono Conventi —— n.º — 71.
Devono soppprimersi altri ———— n.º — 13.
Sumano — n.º — 84.

Fratti tra tutti in oggi ———— n.º 3871.
Fratti che doveranno sussistere —— n.º 2042.

se ne diminuisce ———— n.º 1829.

Costerà molta pena, e gran sudori
Questo avanzo de' Fratti al Re de Mori.